

formazione di uno stabile insediamento mafioso, organizzato in 20 locali per complessivi 500 affiliati circa.

Qui la 'ndrangheta ha "messo radici", divenendo col tempo un'associazione dotata di un certo grado di indipendenza dalla "casa madre", con la quale però comunque continua ad intrattenere rapporti molto stretti e dalla quale dipende per le più rilevanti scelte strategiche.

Particolarmente interessanti, al fine di ricostruire in maniera corretta i rapporti esistenti tra la Provincia (organismo collegiale che governa l'intera organizzazione) e la Lombardia (struttura di coordinamento dei locali lombardi), risultano gli eventi successivi all'omicidio di NOVELLA Carmelo, avvenuto nel Luglio del 2008.

Subito dopo l'omicidio nulla poteva essere deciso in Lombardia senza l'assenso della Calabria venendo adottata una soluzione "di transizione". In altri termini veniva costituita una "camera di passaggio" che aveva il compito di traghettare l'organizzazione lombarda fuori dall'emergenza (cfr. conversazione captata in data 15 settembre 2008, a bordo dell'auto di MANDALARI Vincenzo, nel corso della quale PANETTA Pietro Francesco raccontava: "*L'ho sentito una parola quando io ero giù io! Stanno lavorando per fare una camera di controllo, una camera di passaggio!*" *E la faranno! E la faranno.....*". Conversazione di cui al progressivo 1768 del 09.11.2008, nel corso della quale il PANETTA riferiva di aver avuto da LUCÀ Nicola la notizia che "*...a breve la Provincia manderà cristiani qua sopra ad aprire una camera di controllo, una camera di passaggio come quella che c'era una volta a Magenta, dove ci saranno dei responsabili che prendono...che rispondono qua sopra, e prendono e portano cose là sotto....*").

Il traghettatore di questa prima fase era NERI Giuseppe, indicato dai conversanti come uno dei fondatori della Lombardia.

In data 20 gennaio 2009 alcuni dei più importanti affiliati della Lombardia si riunivano al Crossodromo di Cardano al Campo per discutere il da farsi facendo importantissimi discorsi sull'assetto della Lombardia. Nel corso di tale *summit* LAMARMORE Antonino affermava che: "*noi prendiamo disposizioni dal Crimine...*

*dal responsabile del Crimine... fino adesso siamo andati a Platì perché i responsabili erano a Platì, se i responsabili li fanno alla Piana andiamo alla Piana...".*

Il 6 settembre 2009 MANDALARI, PANETTA e LUCA', di ritorno da un incontro con NERI a Pavia, commentavano quanto poco prima da lui appreso: NERI aveva ricevuto mandato direttamente dalla Provincia per porre ordine all'interno della Lombardia e gli era stato concesso il termine di un anno; in detto periodo tutte le cariche sarebbero rimaste sospese; NERI avrebbe iniziato da quel momento le consultazioni con i responsabili di ciascun locale.

Si arrivava così al summit di Paderno Dugnano del 31 ottobre 2009, nel corso del quale ZAPPIA Pasquale veniva eletto come Mastro Generale, per un arco temporale circoscritto (fino all'Agosto 2010), durante il quale era previsto il "fermo di tutte le cariche". Dal discorso fatto nell'occasione da NERI Giuseppe emergeva che il nuovo assetto organizzativo avrebbe previsto l'assoluta sovranità dei locali nelle loro azioni, sebbene inseriti nella sovraordinata struttura lombarda, legata a quella operante in Calabria (*"che ognuno è responsabile del proprio "Locale" .... tutti sono responsabili della "Lombardia" ....i "Locali" in Lombardia per essere riconosciuti in Calabria devono rispondere qua (inteso in Lombardia)"*); che per un anno, tanto in Lombardia quanto in Calabria, non sarebbero state concesse nuove doti; Pasquale ZAPPIA veniva nominato Mastro Generale per la Lombardia, incaricato di tenere i rapporti e contatti con la Calabria.

Altro argomento trattato nell'ambito dell'operazione "Crimine" rilevante ai fini del presente processo è quello relativo al ruolo apicale ricoperto da PELLE Giuseppe all'interno dell'organizzazione unitaria.

La funzione nevralgica attribuita al PELLE si ricava in particolare dalla circostanza, sopra accennata, che le nuove cariche dell'organismo collegiale (noto come "Provincia" o "Crimine") venivano decise in occasione del matrimonio fra PELLE Elisa (figlia di PELLE Giuseppe) e BARBARO Giuseppe (19.08.09) e dall'analisi di due conversazioni intercettate il giorno successivo.

Si tratta in primo luogo del dialogo durante il quale OPPEDISANO Domenico riferiva a MARASCO Michele che PELLE Giuseppe rivendicava la carica di Capo-Crimine (in precedenza ricoperta dal padre PELLE Antonio cl. 32) al mandamento jonico e non accettava che passasse a quello tirrenico (cioè ad OPPEDISANO Domenico): *“Si è arrabbiato (fonetico: n'fruscato)...Peppe PELLE... le cariche... la carica se vogliono la tengono loro che di qua, che di là... La Prima Carica... prima era là da loro... Ha parlato proprio proprio arrabbiato proprio omissis ...(inc)...”*.

Nel corso del secondo dialogo registrato (progressivo 2665) all'interno della lavanderia Apegreen COMMISSO Giuseppe evidenziando ancora una volta che PELLE non tollerava che la carica di Capo-Crimine passasse dal mandamento ionico a quello tirrenico raccontava a BRUZZESE Carmelo e SCALI Rodolfo: *“PEPPE quando gli hanno chiesto il CAPO CRIMINE, PEPPE PELLE si è incazzato... che il CAPO CRIMINE deve rimanere a San Luca, perché...omissis...”* *“il CAPO CRIMINE spetta qua a San Luca” dice “perché lo dobbiamo dare?”*.

Il prestigio di cui gode PELLE Giuseppe all'interno dell'organizzazione unitaria appena accennato tramite il riferimento ad alcune delle molteplici risultanze investigative dell'operazione CRIMINE trovano piena conferma nei due tronconi costituenti l'odierno processo (Operazione “REALE I” - operazione “REALE 3”); basti pensare al numero impressionante di soggetti, molti dei quali di alto livello criminale (es. FICARA Giovanni cl. 64) o politico (es. ZAPPALA' Santi), che si sono recati quotidianamente al cospetto del boss di San Luca, trattandolo con la deferenza che spetta solo ai personaggi di elevatissimo spessore.

È importante evidenziare, inoltre, che, dal raffronto tra l'imputazione di cui al capo A) e le risultanze probatorie dell'operazione “CRIMINE” è emerso che alcuni odierni imputati ricoprono cariche di livello “provinciale” (LATELLA Antonino è il Capo-Società, MORABITO Rocco il Mastro di Giornata) o, comunque, ruoli di vertice dell'organizzazione (FICARA Giovanni cl. 64 era il capo-locale di Solaro, nel milanese, e fungeva da rappresentante del mandamento di Reggio Centro in Lombardia).

## Il materiale probatorio: le intercettazioni

Il materiale probatorio sui cui si fonda l'odierno processo è costituito prevalentemente dalle conversazioni tra presenti registrate all'interno dell'abitazione di PELLE Giuseppe cl. 60, alias Gambazza, sita in Bovalino alla via Borrello nr. 30 nei mesi di Febbraio, Marzo e Aprile 2010 e su quelle captate a partire dal mese di Luglio 2009 -nell'ambito del p.p. 1389/08 R.G.N.R.-D.D.A. ed acquisite agli atti del presente processo ex art. 270 cpv c.p.p.- presso la lavanderia Apegreen gestita COMMISSO Giuseppe, detto il Mastro, sita in Siderno.

Alcune questioni sono state poste al riguardo dalle difese nella fase del gravame innanzi al T.D.L. ed in occasione dell'udienza preliminare.

Anche dopo l'ammissione del giudizio abbreviato, peraltro, diversi difensori hanno verbalizzato eccezioni e/o questioni relative all'utilizzabilità delle intercettazioni ambientali all'interno dell'abitazione sita in Bovalino alla via Borrello nr. 20.

In particolare le difese di IARIA Francesco e di ZAPPALA' Santi hanno riproposto un'eccezione già presentata (e rigettata) davanti al T.d.L, sostenendo che dal verbale di inizio delle operazioni del 25.02.10 emergerebbe che sia le operazioni di ascolto sia quelle di registrazione sarebbero avvenute utilizzando apparecchiature installate nel Comando del R.O.S (quindi in violazione del terzo comma dell'art. 268 c.p.p.).

La doglianza appare infondata dato che tale tecnica è perfettamente legittima una volta accertato che, come deve ritenersi nel caso di specie, tutte le operazioni di captazione e di registrazione delle conversazioni, comprese quelle che consistono nel trasferimento dei dati contenuti nell'apparecchio di registrazione in un supporto magnetico, sono state eseguite nei locali della Procura della Repubblica.

Ed infatti, ricostruendo complessivamente i fatti, deve rilevarsi che con nota nr. 93/284-1-2007 di prot. del 6.08.09 la P.G. procedente (R.O.S.-Sezione Anticrimine di Reggio Calabria) chiedeva di essere autorizzata ad eseguire operazioni di intercettazione delle conversazioni tra presenti all'interno dell'abitazione di

Giuseppe PELLE, sita in Bovalino alla via Borrello, in via d'urgenza e con la tecnica della c.d. "remotizzazione". La P.G., in particolare, chiedeva di essere autorizzata al noleggio di "nr. 2 canali su registratore SIO INTEGRA della ditta SIO di Cantù" (pg. 8 della nota del 6.08.09), ditta che avrebbe dovuto fornire la strumentazione per l'ascolto remoto; con decreto del 6.08.09 il P.M. disponeva in via d'urgenza le operazioni di intercettazione ambientale, autorizzando il mero ascolto remoto presso il Comando Stazione della P.G. delegata (cioè, appunto, il R.O.S. di RC). A tale fine veniva autorizzato il noleggio di apparecchiature per la remotizzazione e ci si avvaleva della ditta specializzata nel campo segnalata dal R.O.S. con la nota sopra richiamata, la SIO (cfr. comunicazione del 6.08.09 diretta alla ditta SIO, allegata al decreto d'urgenza del 6.08.09, con la quale il P.M. ordinava alla predetta società di "mettere a disposizione del R.O.S. Carabinieri di Reggio Calabria nr. 2 (due) postazioni di registrazione ed ascolto da attivarsi presso la sala ascolto della Procura"). Con nota nr. 93/284-3-2007 di prot. del 23.02.10, depositata il giorno successivo, il R.O.S. dava atto delle difficoltà incontrate nel montaggio della microspia all'interno dell'abitazione di PELLE e chiedeva di essere autorizzata al noleggio di altro materiale per l'intercettazione ambientale *"che consente una qualità di suono migliore, nonché la remotizzazione ed il controllo GSM, che permettono lo spegnimento a distanza della periferica nel caso in cui gli operatori ritengano necessario porre il sistema in modalità antobonifica"* (cfr. pg. 2 della nota).

In data 24.02.10, veniva montata la microspia, e con missiva nr. 93/284-3-2007 di prot. del 24.02.10 la P.G. chiedeva alla ditta SIO *"di attivare nr. 1 (una) linea stereo, delle due decretate, del sistema SIO INTEGRA installato presso la Procura della Repubblica di Reggio Calabria"*. Le operazioni iniziavano in data 25.02.10 e l'Ufficiale di P.G. (Mar. Aiut. UPS RISORTO Agostino) dava correttamente atto nel relativo verbale dell'inizio delle operazioni di ascolto e registrazione nei termini autorizzati con il richiamato decreto del 6.08.09 (*"in esecuzione al decreto in oggetto indicato"*).

Dalla lettura del verbale, quindi, si evince chiaramente che, a differenza di quanto sostiene la difesa, (secondo la quale nel verbale sarebbe scritto che le registrazioni

sarebbero avvenute utilizzando strumentazione in dotazione alla P.G.), la registrazione è avvenuta mediante impianti esistenti presso la Procura della Repubblica, che le operazioni di ascolto sono state effettuate presso gli impianti esistenti presso la Procura e, in remoto, presso gli Uffici di P.G. (Comando dei R.O.S.).

Inoltre nella parte finale del verbale si dà atto che *“per tale operazione verrà utilizzata apparecchiatura della società SIO di Cantù (CO), della ditta Multicom di Caltanissetta e della ditta NCE di Valverde (CT)”* (la società SIO, come sopra specificato, era quella autorizzata a fornire la strumentazione per l’ascolto in remoto, così come disposto dal P.M. con in data 6.08.09).

La sequenza delle operazioni, così come correttamente avvenuta, trova conforto nei principi più volte espressi dalla Suprema Corte (cfr. tra le altre, Sez. 6<sup>^</sup>, 16 gennaio 2008, Sinesi; Sez. 3<sup>^</sup>, 20 novembre 2007, Musso; Sez. 4<sup>^</sup>, 27 settembre 2007, Rizza). In tema va, comunque, rammentato il recente intervento delle Sezioni Unite della Cassazione, le quali hanno sostenuto che la norma dettata dall’art. 268 comma 3 c.p.p. non è applicabile laddove la polizia giudiziaria si sia limitata a ‘remotizzare’ l’ascolto di conversazioni e comunicazioni intercettate e registrate con impianti localizzati negli uffici della procura (Cass., sez. un., 26 giugno 2008, Carli, in Dir. pen. e proc., 2008, p. 1386). In particolare, si è asserito che condizione necessaria per l’utilizzabilità delle intercettazioni è che l’attività di registrazione - che, sulla base delle tecnologie attualmente in uso, consiste nella immissione dei dati captati in una memoria informatica centralizzata - avvenga nei locali della Procura della Repubblica mediante l'utilizzo di impianti ivi esistenti, mentre non rileva che negli stessi locali vengano successivamente svolte anche le ulteriori attività di ascolto, verbalizzazione ed eventuale riproduzione dei dati così registrati, che possono dunque essere eseguite "in remoto" presso gli uffici della polizia giudiziaria. L’attività di riproduzione - e cioè di trasferimento su supporti informatici di quanto registrato mediante gli impianti presenti nell'ufficio giudiziario - si concretizza nell’esecuzione di un’operazione estranea alla nozione di

"registrazione", la cui "remotizzazione" non pregiudica le garanzie della difesa, alla quale è sempre consentito l'accesso alle registrazioni originali.

Deve essere altresì smentita la collegata questione sollevata dalla difesa secondo cui la nota datata 12.01.11 a firma del Capitano Leandro PICCOLI sarebbe una integrazione postuma del verbale di inizio operazioni o addirittura del decreto d'urgenza del P.M. (la difesa di ZAPPALA' ha addirittura affermato che nella nota il Capitano sostiene che quanto scritto dal Maresciallo nel verbale di inizio operazioni non è vero).

Difatti nel documento in esame il Capitano non fa altro che chiarire e ribadire quanto già emerso nel verbale di inizio operazioni e nel decreto del P.M.

Alcune difese hanno eccepito inoltre che troppo tempo ingiustificato sarebbe intercorso fra il decreto d'urgenza (6.08.09) e l'inizio delle operazioni (25.02.10).

Anche tale questione va superata perché il requisito dell'urgenza deve essere apprezzato esclusivamente al momento dell'adozione del decreto e non nel periodo successivo all'intervenuta convalida del G.i.p. (conf., Cass., Sez. F., sent. nr. 32666, CRUPI).

In altri termini non ha alcun rilievo la circostanza che, in concreto, non si riesca dare inizio subito alle operazioni per difficoltà materiali nel montaggio della microspia (cfr. *"il Pubblico Ministero, ove ritenga di procrastinare l'inizio delle operazioni rispetto alla data del decreto per esigenze investigative, non è tenuto a motivare tale decisione"* Cass., Sez. 6, sent. nr. 5501 del 12.12.95, FALSONE).

Risultano, tra l'altro, provate le difficoltà incontrate dalla P.G. nel montare la microspia all'interno dell'abitazione sita in Bovalino alla via Borrello nr. 20 dall'esame di due dialoghi: conv. del 16.03.10, durante la quale Giovanni FICARA riferiva a PELLE che un suo informatore (Giovanni ZUMBO) lo aveva rassicurato in merito al fatto che l'abitazione del boss era da considerarsi un luogo più che sicuro in quanto le Forze di Polizia non avevano avuto alcuna possibilità di installare apparecchiature di intercettazione a causa della costante presenza di

persone all'interno dello stabile ove è sito l'appartamento (*"Ha detto che hanno tentato in questa casa, non è un... ha detto però che c'è... c'è stata sempre una signora... Lui ha detto che non hanno potuto... incompr... gli ho detto "allora vedi la, perché intanto... incompr..." ha detto "no, la tranquillo, l'unica casa - ha detto - che non sono riusciti quelli del ROS..."*). Nella circostanza PELLE confermava che nello stabile era sempre presente *"una donna...una comare nostra"* e, successivamente, precisava che si trattava di una donna anziana, ormai vedova, che non usciva mai da casa. Di conseguenza, il PELLE ed i suoi familiari, anche quando lasciavano la casa disabitata, erano sicuri del fatto che nessuno avrebbe potuto introdursi all'interno della stessa, grazie alla perenne presenza della donna (*"Perché loro, non hanno potuto giusto compare... Se noi, dice: "qua sono venuti?" "Veramente non sono venuti mai" per come abbiamo visto noi... Però, ...incompr... Mettetevi qua il giorno in questa ...incompr... perché sotto c'è una femminina che, è morto il marito ed è sempre a casa che non va da nessuna parte... ...e quando è sulla porta e quando no, qua c'è quest'altra ed è lo stesso, ed è sempre che la vedete... Che noi delle volte usciamo tutti, però ci sono loro ed è la stessa cosa... ...sono parenti nostri, se era un altro... avevo fiducia? però la chiave l'ho lasciata nella porta..."*).

Il concetto veniva ribadito da Giovanni FICARA nel corso del secondo dialogo, in data 20.03.10, quando riferiva nuovamente al Gambazza che lo ZUMBO (il quale si era appena allontanato dall'abitazione sita in Bovalino alla via Borrello nr. 20) gli aveva riferito che la P.G. aveva tentato di montare le microspie all'interno dell'abitazione del PELLE, ma non vi era mai riuscita (*"Che ha detto che hanno tentato di metterle, che io gli ho domandato a questo: "Ma come siamo là perchè... incompr ... ti dico la verità ..sono andati a mettergli, con questi ragazzi qua .... incompr ..." dice: "che c'è sempre una signora, e abbiamo pensato che questa è la signora ... incompr ..." dice: "Si presenta, c'è sempre una signora" dice che non possono andare giustamente perché li scoprono no, ma se era vuota la casa...era pieno qua"*).

La difesa di ZAPPALA' ha, inoltre, eccepito l'inutilizzabilità delle intercettazioni compendiate nella nota del R.O.S. del 14.03.11 per violazione dell'art. 270 c.p.p.

In altri termini, a dire della difesa, si tratterebbe di intercettazioni eseguite in procedimento diverso (il pp. 1095/10 R.G.N.R.-D.D.A.), inutilizzabili nell'odierno procedimento p.p. 347/11 R.G.N.R.-D.D.A. per un delitto (quale è quello di corruzione elettorale, contestato allo ZAPPALA') per cui non è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

L'eccezione deve essere respinta in quanto le intercettazioni sono state disposte nell'ambito dello stesso procedimento non sussistendo le condizioni di cui all'art. 270 c.p.p., (p.p. 1095/10 R.G.N.R.-D.D.A.).

Il presente procedimento (p.p. 347/11 R.G.N.R.-D.D.A.), infatti, costituisce mero stralcio dal p.p. p.p. 1095/10 R.G.N.R.-D.D.A. effettuato al solo fine di definire il procedimento per alcuni soggetti (quelli imputati nel p.p. 347/11 R.G.N.R.-D.D.A.), trattandosi sostanzialmente dello stesso processo avente ad oggetto il medesimo fatto.

Secondo assunto giurisprudenziale pacifico, infatti, il "diverso procedimento", ai fini dell'art. 270 c.p.p., va inteso in senso sostanziale, nel senso che si deve trattare di procedimento originato da un "*fatto storicamente diverso da quello oggetto di indagine nell'ambito di altro, differente, anche se connesso, procedimento*" (Cass. Sez. 4, sent. nr. 7320 del 19.01.10, VERDOSCIA, cfr. anche Cass. Sez. 6, sent. nr. 11472 del 2.02.09, PAVIGLIANITI; Cass. Sez. 4, sent. nr. 4169 del 11.12.08, MUCCIARONE; Cass. Sez. 3, sent. nr. 348 del 13.11.07, P.M. in proc. Ndoja).

#### Individuazione dei soggetti conversanti

Premessa la utilizzabilità del materiale intercettivo, si pone il problema di valutare in primo luogo la possibilità di individuare con certezza i soggetti conversanti e, quindi, di verificare il contenuto delle conversazioni.

L'identificazione dei singoli interlocutori si è rivelata assai agevole in quanto gli spazi antistanti l'abitazione di PELLE Giuseppe e la lavanderia di COMMISSO Giuseppe erano costantemente monitorati mediante telecamere che hanno

permesso di riprendere i soggetti che di volta in volta vi facevano ingresso, nonché i mezzi in uso ai medesimi.

In ogni caso quando non era possibile ricorrere al servizio di videosorveglianza (a causa ad esempio della scarsa illuminazione) si è proceduto da parte della P.G. alla identificazione tramite il confronto della voce con quella già ascoltata oppure alla identificazione grazie all'uso di appellativi (es il FICARA identificato come "compare gianni").

#### Il criterio interpretativo delle conversazioni intercettate

Prima di analizzare il materiale probatorio è opportuno precisare che, nel corso dei colloqui registrati all'interno dell'abitazione sono state captate dichiarazioni autoaccusatorie ed eteroaccusatorie.

È dunque preliminarmente necessario chiarire quale sia stato l'approccio valutativo utilizzato rispetto alla fonte di prova rappresentata dalle conversazioni captate a seguito dei provvedimenti autorizzativi delle intercettazioni di conversazioni tra presenti.

In proposito occorre innanzitutto rilevare che è indiscutibile l'affidabilità generale dei soggetti intercettati, desumibile dal loro stabile inserimento nell'associazione a delinquere denominata 'ndrangheta, che si desume sia dai precedenti penali specifici dai quali alcuni di essi (PELLE Giuseppe cl. 60, LATELLA Antonino) risultano gravati, sia, soprattutto, dall'esame complessivo del contenuto di tutte le conversazioni captate.

Nulla quaestio con riferimento alle c.d. dichiarazioni autoaccusatorie intercettate - rivelatesi intrinsecamente attendibili e logicamente credibili - che non necessiterebbero di alcun elemento di riscontro o di conferma, che pure spesso in concreto è stato acquisito.

Rimandando le valutazioni più specifiche all'esame delle singole posizioni, basti osservare come per gli imputati che siano stati direttamente intercettati le rispettive dichiarazioni costituiscano nella quasi totalità dei casi una piena ammissione di

responsabilità quali associati mafiosi o quali soggetti disposti a venire a patti con la 'ndrangheta per ottenere il sostegno elettorale.

Non é emersa ragione alcuna, del resto, per ritenere che le dichiarazioni autoaccusatorie registrate fossero oggetto di invenzione o fantasia, tenuto anche conto dell'assoluta delicatezza e importanza delle questioni oggetto dei dialoghi.

Quanto alle dichiarazioni eteroaccusatorie, é evidente che queste abbiano una maggiore e più pregnante valenza probatoria soprattutto quando la fonte conoscitiva del soggetto conversante è diretta.

La necessità di valutare con la dovuta attenzione le dichiarazioni etero-accusatorie non deve, tuttavia, far ritenere indispensabile l'acquisizione di riscontri estrinseci ed intrinseci richiesti dal legislatore nell'ipotesi di chiamata in correità, prevista dall'art. 192, terzo comma, cpp, come del resto ha pacificamente chiarito e ribadito anche la più recente giurisprudenza di legittimità: *"il contenuto di una intercettazione, anche quando si risolve in una precisa accusa in danno di terza persona, indicata come concorrente in un reato alla cui consumazione anche uno degli interlocutori dichiara di aver partecipato, non è in alcun modo equiparabile alla chiamata in correità e pertanto, se va anch'esso attentamente interpretato sul piano logico e valutato su quello probatorio, non è però soggetto, nella predetta valutazione, ai canoni di cui all'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen."* (Sez. 4, sent. n. 35860 del 28.09.06, DELLA VENTURA; negli stessi termini Cass., Sez. V, sent. nr. 603 del 14.10.03, GRANDE ARACRI).

Tra le altre si segnalano:

Sez. 5, Sentenza n. 38413 del 07/02/2003 Ud. (dep. 09/10/2003), Rv. 227411: *le dichiarazioni compiute da persone che conversino tra loro - se captate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata ed a loro insaputa - sono liberamente valutate dal giudice secondo gli ordinari criteri di apprezzamento della prova, anche quando presentino valenza accusatoria nei confronti di terzi che avrebbero concorso in reati commessi dagli stessi dichiaranti, non trovando in questo caso applicazione la regola di cui al terzo comma dell'art. 192 cod. proc. pen..*

Sez. 5, Sentenza n. 13614 del 19/01/2001 Cc. (dep. 04/04/2001) Rv. 218392,  
Presidente: Ietti G. Estensore: Fumo M. Imputato: Primerano L ed altri. P.M.

Iadecola G. (Conf.)

Sul punto, in particolare, la citata sentenza 603 della Sezione V<sup>^</sup> della Corte di Cassazione afferma che non è fondata la tesi secondo la quale le parole dei conversanti debbano essere suffragate da altri elementi ai sensi dell'articolo 192, comma terzo, c. p. p. La parificazione tra conversanti e chiamanti in correità è, infatti, improponibile. E, difatti, il chiamante in correità è persona che, interrogata da un giudice o da un ufficiale di polizia giudiziaria (o da difensore), accusa altre persone di avere commesso reati. Si tratta di una situazione di indubbia delicatezza, perché molte possono essere le motivazioni che spingono una persona ad indicare altri come autori di un reato e non si può, quindi, escludere che ciò venga fatto a scopo di calunnia. La situazione si è resa ancora più delicata da quando le norme tese a favorire il c.d. fenomeno del pentitismo hanno previsto misure premiali anche consistenti per chi, pur autore di gravi delitti, decida di collaborare con gli organi di giustizia. Queste sono senz'altro indicazioni assai preziose, che più volte hanno consentito di individuare gli autori di gravissimi delitti rimasti impuniti per molti anni. È evidente, però, specialmente quando i collaboranti provengano da ambienti di criminalità organizzata, la necessità di una valutazione attenta e prudente di tali prove. Ed è per tale ragione che il legislatore, pur non mettendo in dubbio il principio del libero convincimento del giudice e pur non volendo introdurre nel processo penale forme di prova legale, ha ritenuto di dettare precisi criteri di valutazione di prove siffatte, che sono quelli indicati dall'articolo 192 comma terzo c. p. p.. La giurisprudenza di legittimità, sensibile alla complessa problematica, ha poi, in applicazione della norma citata, ulteriormente precisato detti criteri, che impongono ai giudici una prudente valutazione di tali prove.

Il discorso fatto non vale, ovviamente, per i c. d. conversanti. In questo caso, infatti, si tratta di persone che non scelgono deliberatamente di accusare qualcuno all'Autorità Giudiziaria, ma che, non sapendo che le loro conversazioni sono intercettate, parlano liberamente di vari argomenti, spesso anche irrilevanti ai fini del processo per il quale è stata disposta l'intercettazione.

La differenza tra le due categorie di persone - collaboratori di giustizia e conversanti - appare del tutto evidente perché, nel caso dei conversanti, non vi è alcuna consapevolezza di accusare qualcuno e l'intento di chi parla non è quello di accusare, ma essenzialmente quello di scambiare libere opinioni con un sodale. È allora chiaro che tutte le riserve e la prudenza necessarie per valutare la genuinità delle dichiarazioni dei collaboranti non sussistano quando si tratta di conversazioni intercettate, perché, in siffatte situazioni, la spontaneità e la genuinità sono più semplici da accertare. Una volta accertato che i conversanti non sanno di essere intercettati, infatti, i criteri da utilizzare per la valutazione della prova sono quelli ordinari e non può farsi riferimento a quelli indicati dall'articolo 192, comma terzo, c. p. p.. E, del resto, la Suprema Corte, come si è poco sopra indicato, ha reiteratamente chiarito che il contenuto di un'intercettazione, anche quando si risolva in una precisa accusa in danno di una terza persona, indicata come concorrente in un reato alla cui consumazione anche uno degli interlocutori dichiara di avere partecipato, non è in alcun modo equiparabile alla chiamata in correità e, pertanto, se va anche esso attentamente interpretato sul piano logico e valutato su quello probatorio, non va, però, soggetto, nella predetta valutazione, ai canoni di cui all'articolo 192, comma terzo, c. p. p.

Ne consegue che, nella valutazione del contenuto dei colloqui auto ed etero accusatori, non si applica la regola di giudizio posta dall'art. 192, comma terzo, c. p. p., potendo gli stessi essere interpretati secondo gli ordinari canoni di ermeneutica indicati dai commi primo e secondo del citato articolo.

Particolarmente interessante risulta la parte della motivazione della sentenza nr. 603 del 14.10.03, sopra citata, in cui la Corte spiega in maniera chiarissima le ragioni per le quali una dichiarazione etero-accusatoria intercettata non è in alcun modo equiparabile alla chiamata in correità: *“Non è fondata la tesi - secondo motivo di impugnazione - secondo la quale le parole dei conversanti debbano essere suffragate da altri elementi ai sensi dell'articolo 192 comma 3<sup>^</sup> c.p.p.. La parificazione tra conversanti e chiamanti in correità è, infatti, improponibile. Il chiamante in correità è persona che interrogata da un giudice o da un ufficiale di polizia giudiziaria accusa altre persone di avere commesso reati.*

*Si tratta di una situazione di indubbia delicatezza, perché molte possono essere le motivazioni che spingano una persona ad indicare altri come autori di un reato e non si può, quindi, escludere che ciò venga fatto a scopo di calunnia.*

*La situazione si è resa ancora più delicata da quando le norme tese a favorire il c.d. fenomeno del pentitismo hanno previsto misure premiali anche consistenti per chi, pur autore di gravi delitti, decida di collaborare con gli organi di giustizia. Queste sono senz'altro indicazioni assai preziose che più volte hanno consentito di individuare gli autori di gravissimi delitti rimasti impuniti per molti anni. È evidente, però, specialmente quando i collaboranti provengano da ambienti di criminalità organizzata, la necessità di una valutazione attenta e prudente di tali prove. Ed è per tale ragione che il legislatore, pur non mettendo in dubbio il principio del libero convincimento del giudice e pur non volendo introdurre nel processo penale forme di prova legale, ha ritenuto di dettare precisi criteri di valutazione di prove siffatte che sono quelli indicati dall'articolo 192 comma 3<sup>^</sup> c.p.p..*

*La giurisprudenza di legittimità, sensibile alla complessa problematica, ha poi, in applicazione della norma citata, ulteriormente precisato detti criteri, che impongono ai giudici una prudente valutazione di tali prove.*

*Il discorso fatto non vale ovviamente per i c.d. conversanti. In questo caso, infatti, si tratta di persone che non scelgono deliberatamente di accusare qualcuno all'Autorità Giudiziaria, ma di persone, che, non sapendo che le loro conversazioni sono intercettate, parlano liberamente di vari argomenti, spesso anche irrilevanti ai fini del processo per il quale è stata*

disposta la intercettazione. Tra le tante questioni discusse capita, quando vengano intercettate conversazioni di persone appartenenti ad organizzazioni criminali, che i soggetti intercettati discutano di problemi di lavoro, come del resto capita di fare a molte donne c.d. uomini, ovvero di imprese criminali già realizzate o da porre in essere e dei soggetti che hanno compiuto reati e con i quali loro siano in contatto. La differenza tra le due categorie di persone - collaboratori di giustizia e conversanti - appare del tutto evidente, perché nel caso dei conversanti non vi è alcuna consapevolezza di accusare qualcuno e l'intento di chi parla non è quello di accusare, ma essenzialmente quello di scambiare libere opinioni con un sodale. È allora evidente che tutte le riserve e tutte le prudenze necessarie per valutare la genuinità delle dichiarazioni del collaboranti non sussistono quando si tratta di conversazioni intercettate, perché in siffatte situazioni la spontaneità e la genuinità sono più semplici da accertare. Una volta accertato che i conversanti non sanno di essere intercettati, infatti, i criteri da utilizzare per la valutazione della prova sono quelli ordinari e non può farsi riferimento ai criteri indicati dall'articolo 192 comma 3<sup>o</sup> c.p.p.

Del resto la Suprema Corte ha già chiarito che il contenuto di una intercettazione, anche quando si risolve in una precisa accusa in danno di una terza persona, indicata come concorrente in un reato alla cui consumazione anche uno degli interlocutori dichiara di avere partecipato, non è in alcun modo equiparabile alla chiamata in correità e pertanto, se va anche esso attentamente interpretato sul piano logico e valutato su quello probatorio, non va però soggetto, nella predetta valutazione, ai canoni di cui all'articolo 192 comma 3<sup>o</sup> c.p.p. (così Cass. Pen. 19 gennaio 1991, Primerano, CED 218392; Cass. Pen. 2 aprile 1992, Filice, in Cass. Pen. 93, 2590; Cass. Pen. 3 maggio 2001, Corso, in CED 220227, che ha sostenuto che le dichiarazioni, captate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata, con le quali un soggetto si accusa della commissione di reati, hanno integrale valenza probatoria)".

### Il significato delle conversazioni intercettate

Passando all'aspetto relativo al contenuto delle conversazioni intercettate, lo stesso appare quasi sempre chiaro e confermativo della ipotesi investigativa e della lettura offerta dalla Polizia Giudiziaria. Appaiono genuini ed esenti da espressioni

criptiche anche i riferimenti e le frasi pronunciate nel corso delle conversazioni captate trattandosi di interlocutori ignari di essere ascoltati.

Ed infatti le dichiarazioni intercettate, in linea generale, possono ritenersi, con tutta evidenza, dotate di piena genuinità ed attendibilità intrinseca, sia per la loro ovvia spontaneità, essendo rese dai interlocutori inconsapevoli di essere ascoltati, perché non inficiate da alcuna millanteria, e, perché provenienti da una fonte conoscitiva diretta, soggetti facenti parte della stessa organizzazione. In presenza di un'indiscussa affidabilità generale dei soggetti conversanti intercettati in questo procedimento, derivante dallo stabile inserimento organico nella consorteria criminale degli stessi e dall'esame complessivo del contenuto di tutte le conversazioni intercettate, si è comunque operata una valutazione caso per caso della pregnanza delle singole dichiarazioni etero accusatorie, esaminate in relazione a ciascuna specifica posizione in concomitanza alle altre eventuali risultanze probatorie. E, sul punto, appare opportuno precisare che vanno certamente distinti, a monte, i casi in cui le dichiarazioni si caratterizzano per la estrema genericità e vaghezza, sicché la valutazione delle ulteriori risultanze è stata condotta con rigore, da quelli in cui le dichiarazioni si connotano, al contrario, per la estrema compiutezza, puntualità e densità di particolari, acquisendo ab origine una maggiore e più pregnante valenza probatoria, soprattutto quando la fonte conoscitiva del soggetto conversante sia diretta. In tale ambito ovviamente andranno anche distinti i casi in cui la dichiarazione eteroaccusatoria si risolva in una scarna e isolata attribuzione di una condotta rilevante, da quelli in cui è possibile valutare compiutamente tutto un complesso di dichiarazioni che si integrano, si raccordano e si riscontrano tra loro, disvelando un compiuto quadro probatorio significativo dell'assunzione di un ruolo nell'associazione contestata. In tale contesto, va inoltre, evidenziato che l'attribuzione di un ruolo o di una carica all'interno della struttura associativa ad un determinato soggetto, emersa nel corso di una conversazione intercettata tra terze persone, assume una più compiuta valenza probatoria quando sia il frutto della conoscenza incrociata tra affiliati.

### Le fonti di prova documentali

Sono state acquisite nel corso del processo diverse sentenze definitive attestanti la sussistenza, nella zona ionica, della provincia di Reggio Calabria di diverse consorterie criminose:

-la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 1238/02 - 592/01 R.G.T. emessa nell'ambito del procedimento penale n. 14/98 R.G.N.R. DDA, c.d. operazione "Armonia", a carico di MORABITO Giuseppe ed altri nella quale è stata accertata l'esistenza e l'operatività della cosca MORABITO nella zona di Africo e dintorni.

-la sentenza n. 3/99 R.G.T. emessa in data 19.01.99 nell'ambito del procedimento n. 46/93 R.G.N.R. D.D.A. c.d. "operazione VALANIDI".

La rilevanza di queste pronunce ai fini del presente procedimento si estrinseca principalmente con riferimento alle contestate fattispecie associative ed alla posizione assunta all'interno di consorterie criminali dei soggetti odierni imputati.

In linea generale, preme chiarire che questo giudice, nella valutazione della prova documentale, non si è discostato dai canoni ermeneutici normativamente stabiliti, i quali prescrivono all'interprete di utilizzare i documenti condizionatamente all'esperimento di una verifica ulteriore, condotta sulla scorta dei parametri dettati dall'art. 192, comma terzo, c.p.p., cui l'art. 238 bis c.p.p. si richiama. Sul punto, si è affermato che "in tema di prove, le risultanze di un precedente giudicato penale acquisite ai sensi dell'art. 238 bis cod. proc. pen., devono essere valutate alla stregua della regola probatoria di cui all'art. 192, comma terzo, c.p.p., ovvero come elemento di prova la cui valenza, per legge non autosufficiente, deve essere corroborata da altri elementi di prova che lo confermino. Al riguardo deve ritenersi che la locuzione codicistica "*fatto accertato con sentenza irrevocabile vada riferita non solo alla statuizione contenuta in dispositivo, ma anche alle acquisizioni di fatto risultanti dalla motivazione del provvedimento*" (Cass. pen., 17 giugno 1987, n. 5894, Bottaio ed altri).

In modo ancora più esplicito, la Corte regolatrice ha stabilito il principio per cui *“una volta acquisite ai sensi dell’art. 238 bis c.p.p., le sentenze irrevocabili sono valutabili entro i limiti ben precisi indicati dagli artt. 187 e 192 comma terzo stesso codice. Pertanto il giudice, perché tali sentenze assimilate alle dichiarazioni accusatorie del reo o del correo, assurgano a dignità di prova nel diverso processo penale al quale vengono acquisite, deve, in primo luogo, nel contraddittorio delle parti, accertare la veridicità dei fatti ritenuti come dimostrati dalle dette sentenze e rilevanti ex art. 187 c.p.p., salva la facoltà dell’imputato di essere ammesso a provare il contrario; del pari, su richiesta dell’accusa, il giudice dovrà acquisire al dibattimento, nel contraddittorio delle parti, gli elementi di prova -costituiti da riscontri esterni individualizzanti- che confermino la veridicità dei fatti, accertati nelle sentenze irrevocabili acquisite e che divengono, in tal modo, fonti di prova del reato per cui si procede, sicché sulla base delle esposte premesse non è ipotizzabile alcuna violazione del principio della terzietà del giudice né di quello del diritto di difesa”* (cfr. Cass. pen., 29 luglio 1995, n. 727, Ronchi).

Le prescrizioni normative comportano, in primo luogo, che l’acquisizione delle sentenze irrevocabili nel dibattimento non implichi l’indiscriminata efficacia probatoria del loro contenuto, occorrendo vagliarlo a norma degli artt. 197 e 192, comma terzo, c.p.p. per l’evidente ragione che non esiste nel nostro ordinamento processuale nessuna disciplina in ordine all’efficacia del giudicato nell’ambito di un altro procedimento, a differenza di quanto avviene per i rapporti tra il giudizio civile, amministrativo e disciplinare (Cass. pen., Sez. VI, 4 marzo 1996, Barletta).

In secondo luogo, una volta che sia stato osservato il predetto parametro, il principio di prova risultante dalla sentenza irrevocabile avrà per oggetto, non solo quanto direttamente cristallizzato nella statuizione fissata nel dispositivo, ma ogni acquisizione fattuale evidenziata nel corpo della motivazione, con la conseguente preclusione di un controllo della sua fonte probatoria (cfr. Cass. pen., 14 aprile 2000, Vera).

Alla stregua dei suddetti criteri positivi e giurisprudenziali, questo giudice ha utilizzato, a conferma dei dati indiziari costituiti dalla mole di intercettazioni che di

qui a breve saranno esaminate, le presenti statuizioni coperte da giudicato, conferendo loro valenza probatoria di "riscontri esterni individualizzanti", idonei a formare prova dei delitti oggetto del presente processo.

La prova documentale è stata inserita nel processo una volta verificata la sua provenienza allogena e la sua attinenza ai fatti oggetto del thema probandum di cui all'art. 187 c.p.p. ed è stata utilizzata dal Tribunale conformemente alla sua destinazione funzionale, ossia quale fonte da cui ricavare informazioni sulla base dei fatti obiettivi da esse desumibili.

Tanto premesso, la cospicua mole dei dati procedurali, per lo più costituita dalle risultanze di operazioni di intercettazione di conversazioni ambientali, impone un'opzione di redazione della motivazione che, nel tentativo di non pregiudicare esigenze di completezza espositiva delle argomentazioni delle parti, cerchi di sintetizzare la messe di dati comunicativi sottoposti al vaglio del decidente unitamente agli elementi di conferma.

In questa ottica, pertanto, si è scelto di affrontare i dati offerti dalle investigazioni (condensati, essenzialmente, nelle intercettazioni di conversazioni ambientali eseguite all'interno dell'abitazione di PELLE Giuseppe dal mese di febbraio 2010 al fermo di quest'ultimo avvenuto il 21.04.10 riportate nell'informativa seguita dal decreto di fermo del 21.04.10 e dalle successive ordinanze di convalida e applicazione di misure cautelari) siccome riassunti nella memoria conclusiva del Pubblico Ministero con i commenti reputati opportuni dal decidente.

Ragioni di comodità espositiva e completezza di disamina suggeriscono la preliminare illustrazione del materiale probatorio offerto dall'Accusa, essenzialmente costituito dalle conversazioni intercettate descrittive delle varie condotte censurate. Nello specifico, saranno ricostruiti i fatti di causa attraverso l'analisi delle risultanze probatorie costituite dalle intercettazioni con il testuale richiamo delle informative di P.G. (antecedenti, coeve e successive alla fase cautelare) e di stralci delle ordinanze di custodia cautelare emesse dal G.i.p.

Seguirà la valutazione critica degli elementi di prova, nella prospettiva di un'accurata verifica della fondatezza delle ipotesi accusatorie e della resistenza delle stesse una volta poste a confronto con le eccezioni, deduzioni ed allegazioni provenienti dalla Difesa.

La mole dell'incarto procedimentale ha imposto una scelta motivazionale volta a contemperare l'esposizione, in termini sintetici, del coroso materiale probatorio e delle principali argomentazioni poste dalle parti a sostegno delle rispettive conclusioni.

Si è, pertanto, prescelto di esporre gli elementi di prova inerenti le investigazioni secondo la sintesi e la metodologia efficacemente operata dal requirente nella memoria conclusiva, che ben rappresenta, in un quadro unitario, la messe dei dati acquisiti nel corso del procedimento.

Si è, peraltro, provveduto ad indicare ulteriori dati investigativi tratti dalla informativa finale R.O.S. del 19.04.10 e dalle ordinanze di custodia cautelare emesse nell'ambito dei due tronconi di indagine.

Nel prosieguo, dunque, si esporranno gli argomenti oggetto del presente processo, come suddivisi nella requisitoria del Pubblico Ministero:

- 1) La nomina del nuovo capo-locale di Roghudi, vicenda che coinvolge PELLE Giuseppe, MORABITO Rocco e LATELLA Antonino (capo A) della richiesta di rinvio a giudizio emessa nell'ambito dell'operazione REALE 1).
- 2) La Provincia - le cariche di livello provinciale conferite a LATELLA Antonino e a MORABITO Rocco (operazione CRIMINE).
- 3) L'attualità della cosca FICARA-LATELLA e gli equilibri all'interno della stessa, vicenda che coinvolge FICARA Giovanni, BILLARI Costantino Carmelo e LATELLA Antonino (capi A) e D) della richiesta di rinvio a giudizio emessa nell'ambito dell'operazione REALE 1).

- 4) Il reato di detenzione e porto di armi da parte di FICARA Giovanni (capo E) della richiesta di rinvio a giudizio emessa nell'ambito dell'operazione REALE 1).
- 5) L'esistenza e l'attualità della cosca PELLE, di cui fanno parte gli imputati PELLE Giuseppe, PELLE Sebastiano, PELLE Domenico, PELLE Antonio cl. 87, MESIANI MAZZACUVA Giuseppe Antonio, IARIA Filippo, NUCERA Pietro Antonio e VERSACI Mario (capo A) punto b) della richiesta di rinvio a giudizio emessa nell'ambito dell'operazione REALE 1 e capo A) della richiesta di rinvio a giudizio emessa nell'ambito dell'operazione REALE 3).
- 6) La tentata estorsione ai danni di un imprenditore di Platì n.m.i., delitto contestato a PELLE Giuseppe, PELLE Antonio cl. 87 e MACRI' Giorgio (capo B) della richiesta di rinvio a giudizio emessa nell'ambito dell'operazione REALE 1).
- 7) Le intestazioni fittizie di attività commerciali riconducibili alla cosca PELLE, vicenda che coinvolge, oltre ai già citati PELLE Giuseppe, PELLE Sebastiano, PELLE Domenico e PELLE Antonio cl. 87, anche PELLE Domenico cl. 86, CARBONE Sebastiano e FRANCONI Giuseppe (capi C) e D) della richiesta di rinvio a giudizio emessa nell'ambito dell'operazione REALE 1).
- 8) Le consultazioni per il rinnovo del Consiglio Regionale della Calabria per l'anno 2010, compendiate nella nota del R.O.S.-Reparto Anticrimine di Reggio Calabria del 3.11.10, vicenda che vede come protagonisti PELLE Giuseppe, AIELLO Liliana, IARIA Francesco, ZAPPALÀ Santi, MESIANI MAZZACUVA Giuseppe Antonio, NUCERA Pietro, VERSACI Mario, IARIA Filippo (capo A e capi B) - C) - D) - E) - F) - G) della richiesta di rinvio a giudizio emessa nell'ambito dell'operazione REALE 3).

All'esito della trattazione di ogni singolo argomento si passerà, infine, ad esaminare le posizioni personali e, in tale occasione, si avrà modo di illustrare i principali argomenti posti dalle parti a sostegno delle rispettive conclusioni.

La vicenda relativa al locale di Roghudi (capo A) della richiesta di rinvio a giudizio emessa nell'ambito dell'operazione REALE 1) PELLE Giuseppe - MORABITO

Rocco e LATELLA Antonino

L'accusa mossa agli odierni imputati è la seguente:

*"LATELLA Antonino .... PELLE Giuseppe..... MORABITO Rocco*

*A) artt. 416 bis commi I, II, III, IV, V, VI c.p., 7 L. 575/65 per avere preso parte, con persone allo stato non identificate -nonché con, tra gli altri, OPPEDISANO Domenico, PESCE Vincenzo, LONGO Vincenzo, COMMISSO Giuseppe, AQUINO Rocco, GATTUSO Francesco, GATTUSO Nicola, MAISANO Filiberto, GIOFFRE' Bruno, MANGLAVITI Antonio, LAMARI Rocco, PRATICO' Sebastiano (nei cui confronti si procede separatamente)- dell'associazione mafiosa denominata 'ndrangheta, operante sul territorio della provincia di Reggio Calabria, del territorio nazionale ed estero costituita da molte decine di locali, articolate in tre mandamenti e con organo di vertice denominato "Provincia", associazione che si avvale della forza d'intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, allo scopo di:*

- 1) di conseguire vantaggi patrimoniali dalle attività economiche che si svolgevano nel territorio, o attraverso la partecipazione alle stesse, ovvero con la riscossione di somme di denaro a titolo di compendio estorsivo;*
- 2) di acquisire direttamente o indirettamente la gestione e/o il controllo di attività economiche nei più svariati settori;*
- 3) di affermare il controllo egemonico sul territorio, realizzato anche attraverso accordi fra organizzazioni omologhe;*
- 4) di commettere delitti contro il patrimonio, contro la vita e l'incolumità individuale e in materia di armi;*
- 5) e, comunque, infine, di procurarsi ingiuste utilità.*

*Con la precisazione che si tratta di reato transnazionale ex art. 3 lett. B) e C) l. n. 146/2006 in quanto commesso in Italia, in Australia, Canada, Germania e Svizzera, da gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno stato.*

*Più precisamente:*

***LATELLA Antonino**, FICARA Giovanni, BILLARI Costantino Carmelo, quali soggetti appartenenti alla cosca FICARA-LATELLA -operante nel mandamento di Reggio Calabria centro, in particolare nella fraz. Croce Valanidi, a sua volta inserita nel territorio compreso nella zona sud della città di Reggio Calabria, per come già giudiziariamente accertato nei processi "Valanidi" e "Olimpia"- e in particolare:*

- LATELLA Antonino nel ruolo di direzione della cosca, con compiti di decisione, pianificazione e di individuazione delle azioni delittuose da*

compiere e degli obiettivi da perseguire, impartiva direttive alle quali tutti gli altri associati davano attuazione; il LATELLA, inoltre, quale elemento di vertice della cosca, era legittimato a partecipare ai summit dell'organizzazione denominata 'ndrangheta nei quali si decidevano gli equilibri relativi ai "locali" inseriti nella zona sud della città o comunque a quelli vicini a tale zona: in particolare, in data 9.03.10 presenziava alla riunione nel corso della quale si discuteva della nomina del nuovo capo-locale di Roghudi, sostenendo la candidatura di TRIPODI Giovanni, alias "Giannetto";... ..

PELLE Giuseppe, PELLE Sebastiano, PELLE Domenico, PELLE Antonio cl. 87, quali soggetti appartenenti alla cosca PELLE - operante in San Luca, Bovalino e comuni limitrofi, a sua volta inserita nel territorio compreso nella fascia jonica della provincia di Reggio Calabria- e in particolare:

- PELLE Giuseppe nel ruolo di direzione della cosca, con compiti di decisione, pianificazione e di individuazione delle azioni delittuose da compiere e degli obiettivi da perseguire, impartiva direttive alle quali tutti gli altri associati davano attuazione; il PELLE, inoltre, quale elemento di vertice della cosca, era legittimato a partecipare ai summit dell'organizzazione denominata 'ndrangheta nei quali si decidevano gli equilibri relativi ai "locali" inseriti nella zona jonica della provincia reggina: in particolare, pur non partecipando alla riunione tenutasi in data 9.03.10, nel corso della quale si discuteva della nomina del nuovo capo-locale di Roghudi, comunicava le proprie indicazioni mediante MORABITO Rocco, il quale presenziava alla riunione, sostenendo la candidatura di ZAVETTIERI Annunziato, alias "Cirma".....

MORABITO Rocco, nel ruolo di direzione della cosca MORABITO -operante in Africo Nuovo, a sua volta inserita nel territorio compreso nella fascia jonica della provincia di Reggio Calabria, per come già giudiziariamente accertato nel processo "Armonia"- con compiti di decisione, pianificazione e di individuazione delle azioni delittuose da compiere e degli obiettivi da perseguire, impartiva direttive alle quali tutti gli altri associati (allo stato non identificati) davano attuazione; il MORABITO, inoltre, quale elemento di vertice della cosca, era legittimato a partecipare ai summit dell'organizzazione denominata 'ndrangheta nei quali si decidevano gli equilibri relativi ai "locali" inseriti nella fascia jonica della provincia reggina: in particolare, in data 9.03.10 presenziava alla riunione nel corso della quale si discuteva della nomina del nuovo capo-locale di Roghudi, sostenendo, anche per conto della cosca di San Luca capeggiata da PELLE Giuseppe, la candidatura di ZAVETTIERI Annunziato, alias "Cirma. Il MORABITO, infine, ricopriva una carica di livello "provinciale", quella di "Mastro di giornata".

Con l'aggravante, per tutti, dell'essere la associazione armata.

Con recidiva reiterata per PELLE Domenico

Con recidiva reiterata e infraquennale per MORABITO Rocco

*Con recidiva reiterata e infraquennale per FICARA Giovanni*

*Accertato in Reggio Calabria e provincia dal Febbraio 2010 (condotta tuttora in atto)".*

Il materiale probatorio relativo al delitto in esame si compone di una corposa serie di conversazioni intercettate nel periodo compreso tra il 28.02.2010 e il 10.03.2010, all'interno dell'abitazione di PELLE Giuseppe intercorse tra quest'ultimo e MORABITO Rocco aventi ad oggetto la nomina del capo locale di Roghudi (RC) e la conseguente necessità di equiparare le "doti" di alcuni affiliati appartenenti alle due diverse fazioni degli ZAVETTIERI e dei TRIPODI che già in passato erano state protagoniste nella contesa per il controllo del medesimo locale.

Protagonisti dei dialoghi in questione sono due soggetti di elevatissimo spessore criminale e di indiscusso prestigio all'interno dell'associazione a delinquere denominata 'ndrangheta: PELLE Giuseppe, figlio del deceduto PELLE Antonio cl. 32 alias "Gambazza", e MORABITO Rocco, figlio di MORABITO Giuseppe alias "Tiradritto".

Dal contenuto delle conversazioni, per come si vedrà, si evince che i due interlocutori cercavano di risolvere una contrapposizione ripropostasi all'interno del locale di Roghudi, che, in occasione della sanguinosa faida che si era verificata in quel territorio all'inizio degli anni '90, aveva visto impegnati i rispettivi padri.

La comprensione del contenuto delle conversazioni tra PELLE e MORABITO avente ad oggetto la risoluzione da parte degli odierni schieramenti del nuovo contrasto riapertosi all'interno del locale di Roghudi presuppone un breve *excursus* sulle origini della trascorsa faida e sulla sua risoluzione avvenuta negli anni '70 tra i medesimi gruppi criminosi: *"Al fine di ben comprendere il contenuto delle conversazioni tra il PELLE ed il MORABITO, e quindi gli schieramenti ricreati nel tentativo di risolvere il nuovo contrasto riapertosi all'interno del locale di Roghudi, appare opportuno un breve excursus avente ad oggetto la vecchia faida. Negli anni settanta, ZAVETTIERI Sebastiano, detto "Fermalanca", aveva costituito in Roghudi Vecchio un sodalizio dedito alle estorsioni e ai sequestri di persona; sul punto si riporta uno stralcio della richiesta di misura cautelare in carcere presentata nel corso del procedimento noto come "Armonia": "Il territorio di competenza si estendeva nella fascia aspromontana compresa tra Roghudi Vecchio e Chorio di Roghudi; una fascia diversa da quella sottoposta all'egemonia di IAMONTE*

Natale. A seguito delle note inondazioni degli anni '70, l'intera popolazione di Roghudi, paese oggi ridotto in completo stato di abbandono per i dissesti idrogeologici seguiti alle citate inondazioni, fu trasferita in un nuovo insediamento abitativo individuato nella costa jonica compresa tra Condofuri e Melito Porto Salvo: Roghudi Nuovo. L'intero sodalizio criminale facente capo a ZAVETTIERI Sebastiano, fu interessato al trasferimento presso la nuova Roghudi. Lo ZAVETTIERI, in quegli anni, accrebbe esponenzialmente il proprio carisma criminale anche per l'intervenuto rapporto di parentela con MORABITO Giuseppe "U Tiradrittu" avendo il figlio di quest'ultimo, MORABITO Giovanni<sup>1</sup> - anch'egli a pieno titolo inserito organicamente nel sodalizio criminale de qua - contratto matrimonio con ZAVETTIERI Olimpia. L'intervenuto matrimonio risultò consolidare l'egemonia criminale di entrambe le "famiglie" secondo una classica strategia mafiosa in virtù della quale i legami di parentela cementano e rafforzano la collaborazione, gli impegni e i vincoli reciproci di compagini criminali diverse". L'alleanza strategica di Sebastiano ZAVETTIERI con i MORABITO di Africo incrinò i rapporti con IAMONTE Natale, poi definitivamente compromessi nel 1992 a causa del sequestro dell'imprenditore agricolo FALCONE Giacomo, legato da amicizia e vincoli di parentela a IAMONTE Vincenzo, fratello del boss Natale. Tale evento, infatti, determinò la reazione degli IAMONTE e il duplice omicidio di due soggetti affiliati alla cosca del "Tiradrittu" che avevano avuto un ruolo determinante nel sequestro FALCONE: PALAMARA Giovanni e Domenico, fatto avvenuto in data 8 luglio 1992. La risposta degli ZAVETTIERI non si fece attendere: "ZAVETTIERI Sebastiano, vista probabilmente in pericolo la propria leadership dagli accadimenti sopradescritti, decretò l'eliminazione di PANGALLO Annunziato, temuto e rispettato Boss dell'omonimo emergente sodalizio, avvenuta il 27 luglio 1992. Il 24 settembre dello stesso anno, trovò la morte FAVASULI Giovanni intimamente legato al PANGALLO Annunziato".

Il clima tra le due famiglie sembrò distendersi dopo la nomina di Mario ZAVETTIERI, figlio di Sebastiano, quale rappresentante del Comune di Roghudi presso la Comunità Montana del Versante jonico meridionale, elezione letta come un chiaro segnale di tregua per Sebastiano ZAVETTIERI, ma "...il citato processo di distensione fu vanificato dalla vendetta, probabilmente a lungo meditata, dei familiari del PANGALLO Annunziato che, nel gennaio del '94, trucidarono a Melito P.S. l'anziano patriarca SEBASTIANO ZAVETTIERI e il citato figlio MARIO". Il grave lutto patito dagli ZAVETTIERI scatenò la "faida di Roghudi", nel corso della quale la famiglia PANGALLO ebbe la peggio, soprattutto grazie all'appoggio che i MORABITO fornirono agli ZAVETTIERI. La pace fu sancita alla fine del 1998 fra TRIPODI Giovanni - alias "Giannetto" - e STELITANO Sebastiano - detto "Tarpa" -, entrambi rappresentanti della famiglia PANGALLO-FAVASULI, da una parte, e ROMEO Antonio - detto "Bistecca" - e ZAVETTIERI Domenico<sup>2</sup> - detto "Micu Lanciabumbi" - quali rappresentanti della famiglia ZAVETTIERI, dall'altra. Alla trattativa per la composizione del conflitto parteciparono MAISANO Filiberto, con l'avallo di MORABITO Giuseppe e di PELLE Antonio, quest'ultimo rappresentato dal figlio PELLE Giuseppe. Nell'occasione furono captate frasi particolarmente significative: MAISANO Filiberto, "Giannetto" (TRIPODI Giovanni) e "Tarpa" (STELITANO Sebastiano), ad esempio, commentarono che "se il locale è a posto, se tutto è in armonia, il discorso è chiuso!..."<sup>3</sup>. Nello stesso contesto MAISANO Filiberto, capo locale di Palizzi e soggetto facente parte della "Provincia", riferiva testualmente: "La Provincia...vi vuole bene, sinceramente!...io lo dico perché...a nome della Provincia, perché la Provincia, la Provincia va...faccio parte, facciamo parte pure noi, è giusto?... ..eh sinceramente...sono stati...è stata tutta la Provincia d'accordo

*per il risanamento, guardate!"4, sottolineando, quindi, il ruolo della Provincia, in qualità di organo sovraordinato che interveniva per ratificare la pace suggellata dalle parti. In tal modo ROMEO Antonio alias "Ntonazzu" o "Bistecca", in qualità di rappresentante della famiglia ZAVETTIERI, uscita vincitrice dalla faida, diventò il reggente del locale in questione"*

Oggetto delle conversazioni intercettate tra PELLE Giuseppe e MORABITO Rocco nel Febbraio e Marzo del 2010 è la questione della nomina del nuovo capo-locale di Roghudi a seguito della morte (avvenuta per cause naturali, nel Gennaio 2010), di ROMEO Antonio alias "Ntonazzu" o "Bistecca" e della conseguente riproposizione delle vecchie contrapposizioni fra le due fazioni.

A ROMEO Antonio, infatti, era subentrato come reggente l'anziano padre ROMEO Salvatore alias "Bistecca", il quale tuttavia non era ritenuto in grado di reggere la carica di capo locale, a causa della sua età, per cui la famiglia dei TRIPODI, ed in particolare "Giannetto" (TRIPODI Giovanni), già protagonista della faida e della conseguente pace, coglieva l'occasione per tentare nuovamente la scalata al vertice del locale.

In questo contesto le famiglie MORABITO e PELLE, ancora una volta, si schieravano al fianco degli ZAVETTIERI, al fine di proteggerne gli interessi e la supremazia nei confronti dell'opposta fazione.

In particolare, MORABITO Rocco e PELLE Giuseppe appoggiavano la candidatura di Annunziato ZAVETTIERI, giovane emergente della omonima famiglia, in ossequio al principio della "linea", ovvero dell'ereditarietà di una carica di tale prestigio rivendicando, proprio al fine di garantire possibilità di successo a quest'ultimo, la necessità di parificare le cariche tra le famiglie in contesa.

L'esigenza di allineamento tra gradi all'interno dei sodalizi criminosi così come l'assegnazione di cariche mafiose era stata già trattata nella sentenza emessa all'esito dell'indagine "Armonia" nel corso dei dialoghi intercorsi tra il Maisano (A) e l'Errante (B): "A) ....compare NUNZIU voleva subito...dice...che lo completassimo...eh, eh...ora vediamo ma,